

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20/11/2014)

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Finalità
- Art. 2: Ambito di applicazione
- Art. 3: Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli
- Art. 4: Ostensibilità e validità dei titoli
- Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

- Art. 6: Disposizioni generali
- Art. 7: Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico
- Art. 8: Sovraffollamento ad uso abitativo
- Art. 9: Occupazione di altri locali
- Art. 10: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- Art. 11: Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 12: Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
- Art. 13: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci
- Art. 14: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 15: Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti concimazione di terreni
- Art. 16: Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 17: Sgombero neve e ghiaccio
- Art. 18 : Divieto di utilizzo dell'acqua potabile per usi non domestici
- Art. 19: Rami e siepi
- Art. 20: Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano)
- Art. 21: Terreni confinanti col suolo pubblico
- Art. 22: Pulizia fossati
- Art. 23: Esercizio di giochi di abilità e mestieri girovaghi
- Art. 24: Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 25: Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- Art. 26: Divieto di campeggio libero
- Art. 27: Deposito di cicli - carrozzelle
- Art. 28: Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 29: Disposizioni di carattere generale
- Art. 30: Segnalazioni sonore
- Art. 31: Sorgenti sonore - abitazioni private
- Art. 32: Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- Art. 33: Attività rumorose
- Art. 34: Dispositivi sonori di allarme

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

- Art. 35: Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere
- Art. 36: Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse
- Art. 37: Apertura di botole e chiusini

- Art. 38: Pitture e verniciature fresche
- Art. 39: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere
- Art. 40: Trattamenti antiparassitari
- Art. 41: Depositi esterni
- Art. 42: Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- Art. 43: Disposizioni sui cantieri edili
- Art. 44: Impianti, contatori e bombole del gas
- Art. 45: Luminarie e cavi elettrici
- Art. 46: Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni
- Art. 47: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

TITOLO 5 : ANIMALI

- Art. 48: Maltrattamento e abbandono
- Art. 49: Accudimento e condizioni igienico - sanitarie
- Art. 50: Caratteristiche degli spazi e condizioni di detenzione dei cani
- Art. 51: Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto
- Art. 52: Cattura dei cani e di altri animali
- Art. 53: Aree accessibili ai cani
- Art. 54: Paletta e sacchetto
- Art. 55: Disturbo della quiete pubblica
- Art. 56: Altri divieti
- Art. 57: Avvelenamenti e trappole
- Art. 58: Colombi
- Art. 59 : Pollai o allevamenti per uso domestico

TITOLO 6: VARIE

- Art. 60: Targhetta dell'amministratore di condominio
- Art. 61: Ingresso abusivo in strutture comunali
- Art. 62: Contrassegni del Comune
- Art. 63: Comunicazioni di ospitalità

TITOLO 7 : SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 64: Sistema sanzionatorio
- Art. 65: Sanzioni
- Art. 66: Abrogazioni di norme
- Art. 67: Entrata in vigore
- Art. 68: Norma finale

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
3. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Responsabili di servizio preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 2: Ambito di applicazione

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace negli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

Art. 3: Richiesta e rilascio di concessioni - autorizzazioni ed altri titoli

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Ufficio competente, con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti che in relazione all'attività che si intende esercitare siano ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento.
2. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.
3. I titoli si intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
 - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
 - d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalla attività assentita, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla autorizzazione o concessione rilasciata;
 - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
 - f) con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo nuove condizioni che si rendessero necessarie.
4. Oltre alle norme regolamentari ed alle prescrizioni riportate sul titolo autorizzatorio, i titolari debbono osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti, di cui al successivo art. 65.
5. L'ufficio competente potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:
 - a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi;
 - b) a collaudi statici od a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista abilitato o, qualora il Responsabile dell'ufficio competente lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

Art. 4: Ostensibilità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.
2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
3. I titoli non possono di norma avere validità superiore ad un anno, alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare. Qualora il Responsabile del Servizio competente lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.
4. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990.
5. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate con provvedimento scritto e motivato, senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono state subordinate e per motivi di interesse generale.

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. Le occupazioni di suolo pubblico o ad uso pubblico sono disciplinate dallo specifico Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO 2: NETTEZZA E DECORO

Art. 6: Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Consortile per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 7: Atti vietati su suolo pubblico o aperto al pubblico

1. Sul suolo pubblico od aperto al pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli, eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
 - b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti;
 - c) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - d) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto. Nei casi urgenti per motivi di ordine pubblico, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione delle deturpazioni con

addebito delle spese ai trasgressori; conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;

e) sedersi sui monumenti e sui gradini degli edifici pubblici e di culto, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti di ponti, canali e strade, arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;

f) gettare riso, pasta, fiori o petali di fiori o altri oggetti nella sede municipale o nel piazzale antistante il municipio in occasione di matrimoni civili;

g) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone od agli animali o comunque deteriorare immobili o cose, sparare mortaretti o simili che provochino disturbo o pericolo, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti anche se non atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare;

h) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

i) gettare od immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere immergersi o immergere animali;

j) sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro o recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

k) sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine;

l) vendere oggetti, chiedere l'elemosina e/o effettuare la pulizia dei parabrezza dei veicoli o altre attività sulla carreggiata stradale, in prossimità e corrispondenza degli incroci, e nelle aree di parcheggio salva autorizzazione da parte del comune;

m) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

n) chiedere l'elemosina con petulanza, esponendo cartelli, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori;

o) collocare, affiggere od appendere alcunché sui beni pubblici e privati, ove non sia autorizzato;

p) chiedere contributi a fronte di cessione di oggetti ad eccezione delle iniziative di Associazioni Sportive, Ricreative, Umanitarie, Culturali e Politiche che dovranno essere preventivamente autorizzate;

q) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

r) avvolgere, appoggiare, installare trespolti, sandwich, manifesti o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali dell'illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;

s) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica, qualsiasi oggetto mobile non adeguatamente assicurato in modo da evitarne la caduta, innaffiare o irrorare fiori o piante sui balconi, sui terrazzi o in altro luogo privato senza far in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito; tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20.

Art. 8: Sovraffollamento ad uso abitativo

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

2 Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di una persona in più rispetto ai parametri indicati all'art. 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10. Si specifica che, ad integrazione della normativa regionale che considera genericamente idoneo per più di cinque persone un alloggio con oltre mq. 110, debba invece essere considerato idoneo per 6 persone un alloggio di mq 110 e debba essere garantita una superficie di mq. 15 per ciascuno degli abitanti superiori a sei. Gli immobili idonei ad ospitare oltre sei persone

dovranno essere dotati di almeno un servizio igienico ogni sei abitanti. Nei conteggi del numero degli abitanti, ai fini della verifica di sovraffollamento, vanno inclusi anche i minori di qualunque età.”

Art. 9: Occupazione di altri locali

1. È vietato l'utilizzo, al fini di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garage, ecc. e dei locali aventi altra destinazione) uffici, magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc. o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 221 TULSS e all'articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 N.380. Detti locali non possono, neanche temporaneamente od occasionalmente, essere utilizzati per i fini predetti. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

2. L'organo accertatore, all'atto della constatazione o contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e da quanto a tale fine destinato.

Art. 10: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. Gli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, attività artigianali, laboratori e simili, i venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio sono tenuti a mantenere puliti il tratto di marciapiede antistante al loro esercizio e le aree circostanti i loro locali od impianti per il raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata. Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che ne esista la possibilità ai fini della viabilità.

2. La pulizia di cui al comma precedente deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti ed il materiale deve essere debitamente raccolto.

3. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

4. Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico ed in genere ai titolari dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

Art. 11: Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, gli amministratori od i locatari di edifici prospicienti le piazze o le vie pubbliche o di uso pubblico, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice Civile e dalla normativa vigente, debbono:

a) mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione in modo da impedire la caduta al suolo di calcinacci e laterizi pericolosi, effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di tinteggiatura, seguendo le indicazioni fornite dal Comune;

b) effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all'uso pubblico od utilizzati di fatto dalla collettività;

c) provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.;

d) tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura ove esistente, secondo le disposizioni del Regolamento Edilizio;

e) provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

2. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere sostanze o materiali che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

3. I portici, i cortili, i cornicioni, le terrazze, i davanzali, le tettoie dei magazzini ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari o degli inquilini, essere mantenuti puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per l'esecuzione di opere edilizie, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sulla pubblicità e da altri Regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è vietato collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi, e targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze. Gli interessati dovranno presentare al Comune domande correlate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Art. 12 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 13 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili dell'intero territorio comunale e sono integrative delle disposizioni regolamentari vigenti in materia edilizia.

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni audio-televisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, qualora intendano dotarsi di un impianto satellitare dovranno optare per antenne collettive centralizzate;

b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione; valgono al riguardo le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale e le norme di legge vigenti;

c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa – in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva – ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;

e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;

f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;

g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne – sia condominiali, che singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso il cortile" dal Regolamento di Condominio e comunque non visibile dalla pubblica via.

h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;

i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'ufficio comunale competente con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da un tecnico abilitato che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;

- l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm 50;
- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di 100 cm;
- n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm 50) e dalla parabola (massimo cm 150);
- o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne qualora non fosse tecnicamente possibile i cavi dovranno essere raccolti in canalizzazioni esterne. Sono sempre vietati i cavi volanti;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva a edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (norme di tutela paesaggistico/ambientale). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (norme per la sicurezza degli impianti).

5. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 4, fatto salvo il periodo di moratoria fino al 31 dicembre 2011 in cui verranno comunque comminate sanzioni amministrative.
- b) In casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei dodici mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) Ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) La fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione dell'antenna o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della Legge sulla sicurezza degli impianti (L. 5 marzo 1990 n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

6. In caso di inottemperanza all'obbligo di dotazione di antenne centralizzate o raggruppate e mancato rispetto alle prescrizioni di cui alle lettere g), h) e i) del comma 4 del presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione coattiva.

Art. 13 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni, pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

- 1. E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporanei, sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico di qualunque materiale, come residui di costruzioni, ruderi, calcinacci, materiali di sterramento e materiali metallici.
- 2. E' altresì vietato lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma 1°, anche su aree private esposte al pubblico che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato; in caso di necessità potranno essere accumulati temporaneamente ed alla fine dei lavori giornalieri dovranno essere asportati, eccetto aree di cantiere.
- 3. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, deve lasciare sgombro e pulito il suolo pubblico.

Art. 14: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi. Il Sindaco con propria ordinanza potrà stabilire gli orari in cui effettuare le predette operazioni.

Art. 15: Trasporto di letame - materiale di espurgo e cose maleodoranti - concimazione di terreni

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue per i terreni ad uso agricolo dovrà essere eseguita nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa.
2. La distribuzione degli effluenti di allevamento e dei liquami dovrà comunque essere eseguita adottando tutti gli accorgimenti necessari per non creare disturbo o molestia.
3. Il Sindaco potrà provvedere ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
4. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 16: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l'apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano, comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dell'Autorità Amministrativa, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana. Particolari deroghe sono previste dalla normativa relativa alla propaganda elettorale.

Art. 17: Sgombero neve e ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, durante o a seguito di nevicate, devono provvedere ad eliminare la neve caduta sui tetti e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo ed hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolo le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

Art. 18 – Divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi non domestici

In determinati periodi dell'anno e per particolari motivi dovuti alle condizioni climatiche il Sindaco prescrive la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini domestici ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali l'irrigazione di orti e giardini e il lavaggio di automobili, ecc., adottando specifica ordinanza.

Art. 19: Rami e siepi

1. I proprietari di fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine e le recinzioni private ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica secondo quanto stabilito all'art. 29 del D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285.
2. Si possono ammettere, in particolari circostanze, sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70 al di sopra del marciapiede e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20: Interventi contro la Processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano)

1. E' obbligatoria in tutto il territorio comunale la lotta contro la processionaria del pino e la Hyphantria cunea (bruco americano). I proprietari, possessori o detentori di vegetazione arborea risultante infestata dai parassiti sopra indicati, devono intervenire in modo tempestivo possibilmente con la rimozione meccanica ovvero eseguire tutti gli interventi necessari atti ad eliminare i parassiti.
2. In caso d'inerzia da parte dei privati, il Responsabile di Servizio competente ordina uno specifico intervento di rimozione.

Art. 21: Terreni confinanti col suolo pubblico.

1. Ogni terreno, compresi i lotti edificabili non ancora edificati, deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo allo sfalcio dell'erba e delle sterpaglie anche allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2. Il Comune ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni confinanti col suolo pubblico, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. E' vietato effettuare le recinzioni con materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
4. Su tutti i terreni agricoli confinanti con le strade pubbliche, dovranno essere eseguite le idonee opere atte ad impedire lo sgrondo delle acque piovane sulla pubblica via.
5. Durante le operazioni culturali è vietato utilizzare la strada comunale come area di manovra dei mezzi agricoli.

Art. 22: Pulizia fossati

1. Ferme restando le particolari disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle acque, i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. I proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti, inoltre, alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il deflusso delle acque.

Art. 23: Esercizio di giochi di abilità e mestieri girovaghi

1. E' vietato, in tutto il territorio del comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento, o simili, anche al fine di lucro, se non autorizzati.
2. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatore sul suolo, lustra scarpe e simili sono vietati, senza autorizzazione del Comune.

Art. 24: Battitura, lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, dalle finestre e dai terrazzi prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti, panni, stuoie, stracci, materassi ed oggetti similari, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. E' vietato lavare, distendere od appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico.
3. E' vietato, inoltre, a tale fine:

- a) tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico, senza autorizzazione;
- b) lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

Art. 25: Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. Senza apposita autorizzazione è vietato sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico l'esercizio di attività artigianali.
2. La riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 26: Divieto di campeggio libero

1. Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private, lungo gli argini dei fiumi e canali, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo di caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e veicoli in genere, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva, salvo rilascio di autorizzazione.
2. Tale divieto non si applica per i carri abitazione al seguito e servizio di spettacoli viaggianti, autorizzati dal Comune, limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.
3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo i veicoli e le attrezzature di cui sopra saranno rimosse e depositate in idoneo luogo.

Art. 27: Deposito di cicli - carrozzelle

1. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, motocicli, carrozzelle ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.
2. E' vietato, altresì, incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli ad infrastrutture pubbliche non destinate allo scopo specifico.
3. I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia locale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

Art. 28: Atti vietati nei viali, parchi e giardini pubblici

1. Nei viali, nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi è vietato:
 - a) l'uso delle attrezzature dei parchi-gioco ai maggiori di anni 12, salvo prescrizioni diverse riportate sui giochi stessi;
 - b) la circolazione e la sosta dei veicoli, ad eccezione dei velocipedi se non diversamente segnalato;
 - c) introdurre animali dove il divieto è segnalato. Nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini è fatto d'obbligo il guinzaglio per la circolazione dei cani e di raccogliere le deiezioni;
 - d) entrare nelle aiuole e negli spazi erbosi, laddove il divieto sia segnalato, nonché cogliere i fiori, manomettere piante o siepi o comunque danneggiarle, salire sugli alberi o aggrapparvisi;
 - e) creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
 - g) collocare sedie, tavolini, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
 - h) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.

2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali e simili, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

TITOLO 3: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 29: Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, sale di riunione, biblioteche, musei, palestre, centri ricreativi, campi da gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare detti sedi.

Art. 30: Segnalazioni sonore

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e altri strumenti analoghi.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.

Art. 31: Sorgenti sonore - abitazioni private

1. Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, nonché elettrodomestici) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.
2. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.
3. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali negli orari di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che il locale non sia dotato di speciale insonorizzazione atta a garantire l'assenza in altre unità abitative di immissioni sonore apprezzabili da attestarsi con certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

Art. 32: Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, dove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada e facendo opera di persuasione con proprio personale di vigilanza, parcheggiatori ecc.
2. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente comma sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori anche al di fuori dei locali e che siano riconducibili agli avventori o clienti degli stessi.

Art. 33: Attività rumorose

1. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e salvo deroghe per comprovati motivi concesse

dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, come l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale:

dalle 8.00 alle 13.00; dalle 15.00 alle 20.00, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 21/99).

2. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio ed i lavori in economia, ovverosia piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolti a fini privati sono consentiti dalle 8.00 alle 13.00; dalle 15.00 alle 20.00, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 21/99).

3. Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

4. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri su indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dal P.R.G..

5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 1, le attività temporanee, quali cantieri edili od altre lavorazioni, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall' Ufficio Lavori Pubblici. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con estrema cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

7. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 ed in entrambi i casi con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 15.00, salvo deroga espressa rilasciata dal Comune. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà temporaneamente modificare tali orari e periodi.

8. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival, sagre paesane o manifestazioni analoghe, pubbliche o private, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e potranno protrarsi non oltre le ore 24.00 salvo deroghe su richiesta scritta e motivata.

9. Le sopraccitate manifestazioni, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano determinare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui al comma 5°.

Art. 34: Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, giallo o arancio visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente, dalla pubblica via, la sede da cui proviene l'allarme;

c) i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

TITOLO 4: TUTELA DELLA SICUREZZA

Art. 35 : Emissioni di fumo ed esalazioni, polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori che arrechino inconvenienti, danno o molestia.
2. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. I camini e i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere e i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, purché non siano appositamente attrezzate.

Art. 36: Protezione di pozzi - cisterne - scavi - cave e fosse

1. I pozzi, le cisterne e le vasche devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1.20 o di chiusure od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate con appositi barriere od altri sistemi a tutela della pubblica incolumità.

Art. 37: Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato in aree pubbliche od aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione ed ispezione da parte dei proprietari degli stessi od altre persone preposte.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente devono essere eseguite con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 38: Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio, dipinti di fresco, devono essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 39: Accensioni di fuochi, immissioni di fumo ed esalazioni - polvere

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo – compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili – o accendere fuochi nel territorio comunale; resta salva la possibilità di bruciare paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura, nei limiti previsti dall'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/2006.
2. In occasione di feste locali tradizionali potrà essere autorizzata l'accensione di falò.

Art. 40: Trattamenti antiparassitari

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
3. Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
 - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
 - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
 - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
 - h) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - i) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
 - j) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
 - k) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
 - l) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
 - m) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori;
 - n) tenere, in ogni caso, a disposizione le procedure da adottare in caso di intossicazione o avvelenamento relative al prodotto in uso.
4. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
5. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. a), b), c) d), e), g), h), i), j), k), l), m), n).

Art. 41: Depositi esterni

1. Al fine di prevenire l'infestazione della *Aedes Albopictus* (zanzara tigre), presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è vietato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, salvo non siano idoneamente ricoperti con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi ristagno di acqua piovana.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Art. 42: Rovinio di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel titolo II del presente Regolamento per la nettezza ed il decoro del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono esser tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
2. Particolare diligenza deve esser rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

3. Qualora si verificassero improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.
4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 43: Disposizioni sui cantieri edili

1. In tutti i cantieri dove si svolgono interventi edilizi, così come previsto dal Regolamento edilizio comunale, deve essere esposta in modo chiaro e visibile dalla pubblica via una tabella delle dimensioni minime di cm. 70 x 100 con le seguenti indicazioni:
 - tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
 - estremi del titolo abilitativo;
 - nominativo del committente;
 - nominativo del progettista;
 - nominativo del direttore dei lavori;
 - nominativo del responsabile di cantiere;
 - nominativo del responsabile della sicurezza;
 - recapito telefonico per emergenze.
2. I cantieri in fregio agli spazi aperti al pubblico devono essere opportunamente recintati. Le recinzioni devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m. 2,00 e, al pari di tutte le altre strutture provvisorie, devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Le aperture che si applicano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale, devono essere muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e devono essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
4. In cantiere devono essere conservati, a disposizione degli agenti addetti al controllo, il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o d.i.a.) con gli elaborati grafici allegati e ogni ulteriore autorizzazione necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o delle caratteristiche ambientali del luogo.
5. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

Art. 44: Impianti, contatori e bombole del gas

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.
3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.
4. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi interrati.
5. Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 45: Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono esser installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Le installazioni, di cui al comma precedente, debbono esser eseguite secondo le regole della buona tecnica, per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e attivati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

Art. 46: Cortei - cerimonie - riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti di circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.
3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali e le cerimonie funebri.

Art. 47: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 48: Maltrattamento e abbandono

1. E' vietato a chiunque possieda un animale o lo detenga a qualsiasi titolo mettere in atto comportamenti lesivi, sottoporlo ad eccessivi sforzi e fatiche, abbandonarlo o mal custodirlo.
2. E' inoltre vietato:
 - a) addestrare animali per combattimenti;

- b) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - c) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti ad incroci o razze di cui all'elenco dell'ordinanza del Ministero della salute del 12 dicembre 2006 e successive modifiche;
 - d) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - e) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, comma 2 e 3 , della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - f) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; tale divieto non si applica agli interventi chirurgici necessari per ragioni di medicina veterinaria;
 - g) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche;
 - h) utilizzare animali per la pratica dell'acconciatura;
 - i) spellare o spennare animali vivi.
3. La soppressione degli animali d'affezione deve essere effettuata solamente mediante eutanasia praticata da medico veterinario nel rispetto della normativa vigente.

Art. 49: Accudimento e condizioni igienico - sanitarie

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche mediante apposita museruola.
2. Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso e deve:
 - a) averne cura e rispettarne i diritti e le norme dettate per la tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie individuali;
 - b) mantenerlo in buone condizioni igienico sanitarie e, se ferito o malato, deve assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere;
 - c) accudirlo ed alimentarlo secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell'animale stesso, con carattere di continuità;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni.
3. Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'U.L.S.S., al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

Art. 50: Caratteristiche degli spazi e condizioni di detenzione dei cani

1. I cani detenuti in spazi delimitati, recintati necessitano di un'area idonea tenuto conto della razza e della taglia dell'animale e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.
2. I locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione naturale, ventilazione e temperatura adeguate.
3. I detentori devono garantire gli animali dalle intemperie con un ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale, ben coibentato ed impermeabilizzato, coperto almeno su tre lati, oltre il tetto impermeabilizzato, rialzato ed isolato dall'umidità del terreno.
4. Gli animali devono inoltre essere protetti da temperature e condizioni climatiche sfavorevoli, da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
5. La custodia a catena o di analogo sistema di contenzione di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria; in ogni caso la catena dovrà avere le seguenti dimensioni:

- a) catena fissa con una lunghezza non inferiore a mt. 5 e fissata ad un'altezza da terra non superiore a mt. 1;
- b) catena a cavo aereo di lunghezza non inferiore a mt. 4 collegata ad altra catena di lunghezza minima di mt. 5 ed alta da terra mt.1,5 a mezzo di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.
- 6. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
- 7. E' vietato l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani. L'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
- 8. Gli animali tenuti a catena dovranno comunque sempre poter raggiungere il proprio riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo.
- 9. E' vietato tenere permanentemente animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente od eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, quali cantine, garage o altri locali chiusi, balconi o box esterni in lamiera.

Art. 51: Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto

- 1. Quando per motivate e temporanee esigenze sia indispensabile tenere animali in gabbia o in spazi angusti essi devono avere sufficiente libertà di movimento, acqua e cibo necessari, luce ed aria.
 - 2. In caso di trasporto è vietata la detenzione di tutti i tipi di animali in condizioni che ne determinino sofferenza. In particolare, per gli animali d'affezione sono vietati il trasporto e la detenzione in condizioni o con mezzi inadatti o comunque tali da procurare loro danni fisici: gli spazi e i contenitori eventualmente utilizzati devono essere tali da consentire loro la posizione retta e di sdraiarsi e rigirarsi; devono, inoltre, essere garantite le necessarie condizioni igieniche ed alimentari.
 - 3. E' assolutamente vietato trasportare degli animali segregati nei bagagliai chiusi dei mezzi di trasporto.
 - 4. E' altresì vietato lasciare gli stessi chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto per più di 2 ore consecutive e sempre, comunque, quando manchino le condizioni di vivibilità dell'animale.
- In ogni caso è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere un'opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa; la sosta non deve essere a diretta esposizione del sole.

Art. 52: Cattura dei cani e di altri animali

- 1. La cattura di cani vaganti nel territorio comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.
- 2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 53: Aree accessibili ai cani

- 1. Nell'ambito di giardini, aree verdi, parchi possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati di apposite attrezzature. Negli spazi a loro destinati, se individuati da apposite tabelle, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
- 2. E' vietato l'accesso ai cani e ad altri animali nei pubblici uffici, nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari. La possibilità di consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.

3. A tutti i cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, e muniti di guinzaglio è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi ad esclusione delle aree attrezzate per i giochi dei bambini e nelle aree di pertinenza di impianti sportivi, opportunamente segnalate.

Art. 54: Paletta e sacchetto

1. I proprietari o detentori di cani od altri animali devono immediatamente raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica.
2. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici. Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.

Art. 55: Disturbo della quiete pubblica

1. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano aggredire, arrecare danno od incutere timore o spavento a chi transiti sulla pubblica via. I cancelli o le reti di recinzione sulla pubblica via dovranno essere di altezza adeguata al fine di non permettere all'animale di fuoriuscire neanche con il muso e le maglie dei medesimi devono essere ristrette in modo tale che il cane non possa far passare il muso.
2. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
3. I detentori di cani devono impedire che nelle ore notturne e di riposo, così come stabilite all'art. 33, i cani arrechino disturbo alla quiete pubblica.
4. Il detentore potrà essere obbligato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni di non disturbare.

Art. 56: Altri divieti

1. E' fatto divieto di :
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - d) aizzare cani contro persone od altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.
 - e) permettere che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili;
 - f) accedere con animali nei luoghi dedicati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, negli uffici pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado. Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e di sicurezza, sono esclusi da tali divieti i cani - guida che accompagnano i ciechi;
 - g) introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "è vietato introdurre animali". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida;
 - h) tenere costantemente animali in cantine, garage o box esterni in lamiera;
 - i) detenere animali in condizioni di eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.
2. La detenzione di arnie per l'apicoltura non è consentita nelle zone residenziali.

Art. 57: Avvelenamenti e trappole

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite dal personale competente e con modalità, precauzioni e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
3. I medici veterinari, pubblici e privati, che abbiano il sospetto clinico e/o conferma da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalarli al Servizio dell'Azienda ULSS competente, che provvederà a comunicarli al Sindaco. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio del Comune.

Art. 58: Colombi

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno, di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi che stazionano nel territorio comunale. E' altresì vietato l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali. Sono esclusi dal presente provvedimento tutti gli allevatori di colombi domestici e viaggiatori, regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività. Autorizzazioni in deroga possono essere concesse in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali. Potranno, inoltre, essere individuate aree di alimentazione stabilite e/o concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.
2. Nel territorio comunale i proprietari d'immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possono offrire rifugio e, quindi, essere utilizzati dal colombo di città "Colomba livia forma domestica" per dormire o nidificare.

Art. 59 : Pollai o allevamenti per uso domestico

1. Gli allevamenti di polli, piccioni, conigli ed altri animali da cortile, per consumo domestico, sono ammessi nei centri abitati, nel rispetto delle seguenti norme igienico-sanitarie:
 - a) che l'allevamento disti dalle abitazioni almeno 10 metri e comunque in modo da non recare molestia ai rispettivi abitanti;
 - b) che il terreno nel quale si ritengono gli animali sia recintato, assodato e sistemato in modo che non vi ristagnino acque piovane o di altra provenienza;
 - c) che il recinto sia tenuto costantemente pulito;
 - d) che siano adottati opportuni trattamenti contro le mosche.
2. I ricoveri devono essere mantenuti puliti con le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche e devono essere dotati di concimaia coperta per la raccolta del letame ritenuta idonea dal competente organo sanitario.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si applica la normativa in materia.

TITOLO 6: VARIE

Art. 60: Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore a mezzo metro quadrato.

Art. 61: Ingresso abusivo in strutture comunali

Fatte salve le disposizioni penali, è vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, campi sportivi, etc..

Art. 62: Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Art. 63: Comunicazioni di ospitalità

Le comunicazioni di ospitalità di cui all'art. 7 D.Lgs. 286/1998 devono essere corredate dalla sottoscrizione, che vale come assenso all'ospitalità, effettuata dal proprietario dell'immobile in cui si ospita un cittadino straniero.

La sottoscrizione del proprietario deve essere effettuata avanti all'Ufficiale di Anagrafe che riceve la comunicazione di ospitalità; in mancanza dell'assenso del proprietario, l'Ufficiale di Anagrafe che riceve la comunicazione non rilascerà ricevuta della medesima.

Qualora l'Ufficiale di Anagrafe lo ritenga opportuno, potranno essere disposti accertamenti sull'effettiva presenza del cittadino straniero ospitato all'indirizzo dichiarato nella comunicazione di ospitalità; in tal caso la ricevuta della comunicazione verrà rilasciata a seguito dell'esito positivo dei predetti accertamenti.

TITOLO 7 : SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64: Sistema sanzionatorio.

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 7 bis del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il Responsabile del Settore Polizia locale è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art.18 della Legge 689/81.
3. Ove il Responsabile del Settore Polizia locale rilevi una situazione di incompatibilità come previsto dalle norme sul pubblico impiego, competente ad emettere il provvedimento di cui al comma precedente è il Segretario del Comune.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento sono tutti i soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
5. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 4 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art.13 della Legge n. 689/81 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali dove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

Art. 65: Sanzioni

1. In conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.
2. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 c. 2° della Legge 689/1981 potrà stabilire, in deroga a quanto previsto dal c. 1° del medesimo articolo, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo di cui al precedente comma.
3. Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso.

4. Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri obbligati in solido.

5. In caso di inottemperanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere verrà eseguita dall'Amministrazione Comunale con spese a carico dell'interessato.

Art. 66: Abrogazioni di norme

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato. Si ritengono inoltre abrogate tutte le ordinanze sindacali il cui oggetto è disciplinato e regolamentato dal presente Regolamento ad eccezione di quelle espressamente richiamate nello stesso.

Art. 67: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio comunale, da effettuarsi successivamente al conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 68: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.